

COMUNE DI PILA (VERCELLI)

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Il Sindaco

VISTO l'art. 21 della legge 10.04.1951 n. 287 sul riordinamento dei Giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 05.05.1952 n. 405;

INVITA

I cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso gli uffici comunali e dovranno pervenire entro il 31 luglio del corrente anno.

Pila, li 01.04.2021



IL SINDACO
(ENRICO COTRUVA)

Estratto della legge 10.04.1951 n.287

Art.9 - I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titoli di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 - I Giudici popolari per le Corti d'Assise d'Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario,
- b) gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;